

ELEZIONI COMUNALI 2017

VADEMECUM

**Normativa e modulistica
per le spese ed i finanziamenti
della campagna elettorale**

La presente guida non riveste alcun carattere di ufficialità.
Vuole essere un aiuto pratico per coloro che intendono impegnarsi nella competizione elettorale

In vista delle prossime elezioni, si ritiene utile e opportuno fornire alcune indicazioni in ordine al regime delle spese occorrenti per la propaganda elettorale.

In tale ambito, assumono un rilievo distinto le norme relative alla pubblicità delle spese elettorali e quelle relative alle limitazioni delle spese medesime.

La legge 6 luglio 2012, n. 96 all'art. 13 si occupa dell'introduzione di limiti di spesa per candidati e liste presenti alle elezioni comunali per quanto riguarda i comuni sopra i 15.000 abitanti. Questa legge prevede anche l'applicazione, in tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti, di alcune norme della legge 515/1993.

In particolare:

- le spese elettorali, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo, sono computate, ai fini del limite di spesa per i candidati sindaco e consigliere comunale, solo al committente che le ha effettivamente sostenute, purché sia un candidato o il partito di appartenenza, e devono essere quantificate nella dichiarazione da presentare al presidente del consiglio comunale;
- **è obbligatorio indicare un mandatario elettorale** per la raccolta di fondi per il finanziamento della campagna, che deve utilizzare un unico conto corrente bancario e eventualmente un conto corrente postale con le indicazioni previste dalla legge. Il mandatario non è necessario per i candidati che spendono meno di 2.500 € avvalendosi solo di denaro proprio (che comunque devono presentare la dichiarazione al presidente del consiglio comunale);
- **entro tre mesi dalla data delle elezioni** dev'essere presentata una dichiarazione concernente le spese per la campagna elettorale o l'attestazione di essersi avvalsi solo di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito, movimento o lista di appartenenza. La dichiarazione va presentata al presidente del consiglio comunale e al Collegio regionale di garanzia elettorale, con il rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese sostenute.

1. IL MANDATARIO ELETTORALE

L'art. 7, comma 3, della Legge 515/93, richiamato dall'art. 13, comma 6 lett. a), della L. 6 luglio 2012 n. 96, dispone che coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale **esclusivamente per il tramite di un MANDATARIO elettorale.**

Il candidato deve obbligatoriamente comunicare, tramite dichiarazione scritta, autenticata da un pubblico ufficiale, al COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE il nominativo del MANDATARIO **entro IL TERMINE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE.**

L'obbligo di utilizzare il mandatario scatta dal giorno successivo all'indizione delle elezioni.

Il comma 4 dell'art. 7 precisa l'attività del mandatario il quale:

- a) registra analiticamente tutte le operazioni di raccolta di fondi destinati al finanziamento della campagna elettorale del candidato, provenienti da persone fisiche, associazioni o persone giuridiche e quelle provenienti da soggetti diversi;
- b) si avvale di un unico conto corrente bancario ed eventualmente di un unico conto corrente postale nell'istituzione del quale deve essere specificato che esso agisce in tale veste per conto di un candidato indicato nominativamente.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 7, il mandatario controfirma il rendiconto dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute dal candidato, certificandone la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate trascritte.

N.B. E' OBBLIGATORIA LA NOMINA DEL MANDATARIO E L'APERTURA DEL CONTO CORRENTE QUALORA SI INTENDA RACCOGLIERE FONDI, RICEVERE SERVIZI O AVVALERSI DI DENARO PROPRIO CHE SUPERA € 2500.

2. LA TIPOLOGIA DELLE SPESE

La vigente legge stabilisce che le spese elettorali sono quelle relative:

- ai locali per le sedi elettorali, ai viaggi e soggiorni, alle spese telefoniche e postali e agli oneri passivi: tali spese sono calcolate in misura forfetaria nella percentuale fissa del 30% del totale delle spese ammissibili;
- alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi per la propaganda, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, giornali, radio, televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e tutto quanto necessità per la presentazione delle liste elettorali;
- al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale;
- alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, secondo quanto previsto (dall'art. 2, comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982 n. 441.

La legge inserisce tra le spese dei singoli candidati anche quelle riferibili agli stessi, ma sostenute da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni. Dette spese devono essere autorizzate dai candidati o dai loro mandatari e sono computate pro-quota. Le spese pro-quota concorrono alla formazione del totale delle spese sostenute dal candidato.

3. CAMPAGNA ELETTORALE

La legge del 6 luglio 2012 n. 96, all'art. 11, comma 3, facendo riferimento alla legge 515/93 art. 12, aggiunge quanto segue: "il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei Comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione.

4. OBBLIGHI DEL CANDIDATO

Il responsabile unico delle spese elettorali è il candidato; a carico del mandatario non vi è alcuna responsabilità, quest'ultimo si occupa solo delle entrate.

Il candidato eletto deve obbligatoriamente sottoscrivere ed inviare al Presidente del Consiglio Comunale:

1. una dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica di appartenenza, con l'apposizione della formula "SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO" (art. 2, primo comma, numero 3, legge 5 luglio 1982 n.441);
2. una dichiarazione per ciascuno dei contributi ricevuti, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, di valore superiore all'importo di € 5.000, erogati nell'arco di un anno da parte di uno stesso soggetto, sottoscritta congiuntamente dal soggetto che li eroga e da quello che li riceve (Legge 515, art. 7, comma 5, lettera a).
Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati mediante l'autocertificazione da parte del candidato (legge 515, art. 7, comma 5, lettera b).
Le disposizioni qui indicate non si applicano per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.
3. un rendiconto, controfirmato dal mandatario elettorale che ne certifica la veridicità limitatamente alle entrate, relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute, in cui devono essere analiticamente riportati attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti da persone fisiche, se di importo o valore superiore a €. 5.000, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi (es.: società, persone giuridiche, associazioni non riconosciute, fondazioni, comitati).
4. gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati.

Pertanto, riepilogando:

- i contributi ricevuti da persone giuridiche devono essere evidenziati, per qualsiasi importo ricevuto, sul rendiconto con l'indicazione nominativa del soggetto erogante allegando le rispettive delibere degli organi competenti nonché la dichiarazione di iscrizione nel loro bilancio;
- i contributi ricevuti da persona fisica di importo fino a € 5.000,00 devono essere evidenziati nel rendiconto senza obbligo di indicazione nominativa del soggetto erogante, pur non essendo oggetto della dichiarazione congiunta o dell'autocertificazione.
- per i contributi pari o superiori ad Euro 5.000,00, oltre alla evidenziazione nel rendiconto, è necessario redigere la dichiarazione congiunta o l'autocertificazione del candidato.

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DA PARTE DEI CANDIDATI DELLE DICHIARAZIONI CONCERNENTI LE SPESE SOSTENUTE ED I CONTRIBUTI RICEVUTI

La legge prevede (legge 515, art.7, comma 6) che la dichiarazione relativa ai contributi e obbligazioni assunte e allegati documenti, sia presentata **entro tre mesi dalla data delle elezioni, al Presidente del Consiglio Comunale di appartenenza e al Collegio regionale di Garanzia Elettorale.**

Si ricorda che **tale obbligo vige anche per i candidati non eletti per i quali la documentazione deve essere inoltrata al solo Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.**

Occorre riportare analiticamente, nei modelli allegati di rendiconto, tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore ricevuti da soggetti diversi.

Limiti delle spese elettorali dei candidati e dei Partiti

I limiti di spesa per i Comuni compresi tra 15.000 e 100.000 abitanti sono riportati nella seguente tabella:

CANDIDATO SINDACO	€ 25.000,00 + € 1,00 per ogni elettore del Comune
CANDIDATO CONSIGLIERE	€ 5.000,00 + € 0,05 per ogni elettore del Comune
PARTITO, MOVIMENTO, LISTA	€ 1,00 per ogni elettore del Comune

Le spese elettorali, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa, solo al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato devono essere quantificate nella dichiarazione da presentare al presidente del consiglio comunale

Vanno computate tra le spese del singolo candidato, pro quota, le spese elettorali sostenute da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, relative ad uno o più candidati. Tali spese devono essere autorizzate dai candidati o dai loro mandatari.

Così come va computato tra le spese anche il valore dei servizi messi gratuitamente a disposizione del candidato da persone fisiche o soggetti diversi.

Il 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate va destinato alle spese relative ai locali per le sedi elettorali, a quelle di viaggio e soggiorno, a quelle telefoniche e postali, nonché agli oneri passivi. Tali spese vanno calcolate in misura forfettaria.

6. PUBBLICITA' E CONTROLLO DELLE SPESE ELETTORALI

COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE

Si occupa della verifica della documentazione riguardante le spese elettorali sostenute dai singoli candidati e dai partiti. Qualora il deposito della nomina del mandatario avvenga da persona diversa dello stesso, deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento del Mandatario.

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per la regione Veneto ha sede presso la Corte d'Appello di Venezia.

Si riportano di seguito i recapiti:

Sede San marco, 4041 – 30124 VENEZIA.
Segretario Ponticello Alberto Rosario
telefono 041-5217812
P.E.C. pro.ca.venezia@giustiziacert.it
P.E.O. collegio.garanziaelettorale.ca.venezia@giustizia.it

Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve dal candidato e dal mandatario le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati sono liberamente consultabili presso gli Uffici del Collegio.

Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

La dichiarazione e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

Qualora dall'esame delle dichiarazioni e dalla documentazione presentata emergano irregolarità, il Collegio entro il termine di 180 giorni le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi 15 giorni memorie e documenti.

Avverso le decisioni del Collegio regionale di garanzia entro il termine di 15 giorni è ammesso ricorso da parte del candidato al Collegio centrale di garanzia, che deve decidere entro novanta giorni.

Al rendiconto devono essere allegati i seguenti documenti.

- Estratto conto bancario o postale.
Come già evidenziato dovrà esserci una corrispondenza tra le voci del rendiconto e le movimentazioni bancarie.
- Le fatture e le notule ricevute. Tali documenti dovranno essere trasmessi in originale e dovranno essere quietanzati (ovvero apposta la dicitura pagata con timbro e firma del fornitore). Qualora non siano stati pagati per intero o siano stati versati degli acconti, gli importi ancora dovuti devono essere evidenziati tra le entrate, come sopra esposto.
- L'indicazione nominativa delle persone fisiche che hanno erogato contributi o prestato servizi per un importo o valore superiore a € 5.000.
- L'indicazione nominativa delle Persone Giuridiche o Associazioni che hanno erogato contributi o prestato servizi per qualsiasi importo o valore. Estratti autentici dei verbali degli organi delle Società che hanno erogato contributi o prestato servizi per qualsiasi importo o valore ed attestazione di iscrizione del contributo nel bilancio della Società erogante.
- Dichiarazioni congiunte relative a contributi o valori di servizi ricevuti di importo o valore superiore a € 5.000. Infatti, ai sensi dell'art. 4 della legge 659/1981, nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi per un importo che nell'anno superi euro cinquemila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

7. SANZIONI

SANZIONI A CARICO DEI CANDIDATI:

- Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte, affissioni murali e di volantaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile;

- In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale nel termine previsto della dichiarazione, il Collegio regionale diffida a depositaria entro i successivi 15 giorni e, in caso di mancata presentazione, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.823,00 a € 103.291,00.

La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.

- In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

Il superamento dei limiti di spesa per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione, la decadenza dalla carica;

- In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura per la quale l'interessato ha facoltà di presentare memorie e documenti entro i 15 giorni successivi alla notifica delle contestazioni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165 a 51.646 €.

In caso di violazione che comporti la decadenza, una volta accertata in via definitiva la violazione, il Collegio regionale di garanzia elettorale ne dà comunicazione al presidente del consiglio comunale, istituzione cui spetta la delibera della decadenza.